

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE ALLE NUOVE PROVINCE

Ai fini dell'assegnazione del personale agli Uffici delle neo istituite province di Barletta-Andria-Trani, Monza e Brianza, Fermo, si è proceduto al trasferimento dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta secondo i criteri di seguito indicati:

- 1) Personale che ha prodotto istanza ai sensi della legge 104/92.
- 2) Dipendenti che prestano servizio presso Uffici ove il profilo di appartenenza degli stessi non è previsto, a condizione che l'organico complessivo dell'Ufficio non sia inferiore al 70%.
- 3) Personale che presta servizio presso Uffici in cui l'organico del profilo di appartenenza risulta coperto al 60% e quello complessivo al 70%.
- 4) Personale che presta servizio presso Uffici periferici della Polizia di Stato, purché l'Ufficio sia coperto al 70% della dotazione organica e i richiedenti non siano gli unici in servizio nell'area di appartenenza.
- 5) Da uno stesso Ufficio non potrà essere trasferito più di un dipendente, mentre dagli Uffici delle province "matri" potranno essere distolti due dipendenti per area, 3 nel caso vi sia un destinatario dei benefici di cui alla legge 104/92.
- 6) Nel caso di più dipendenti appartenenti a profili diversi in servizio presso il medesimo Ufficio, la precedenza sarà attribuita sulla base del posto occupato in graduatoria: a parità di posto in graduatoria, tale precedenza verrà assegnata al dipendente il cui profilo di appartenenza registri la maggior percentuale di presenze.
- 7) Tenuto conto di quanto sopra stabilito, al fine di assicurare la funzionalità minima dei nuovi Uffici, il trasferimento del personale potrà anche non seguire rigidamente l'ordine di graduatoria, essendo discriminante la situazione organica dell'Ufficio di appartenenza, con i limiti, peraltro, di cui al punto 5.
- 8) Con l'assegnazione di personale proveniente da altre sedi, si provvederà altresì al trasferimento di coloro che hanno prodotto istanza, nell'ambito della nuova provincia, dal Commissariato di P.S. alla locale Prefettura.
- 9) Infine per la III Area come criterio residuale si è fatto riferimento, per il calcolo delle percentuali di copertura dell'organico, alla somma dei 3 profili dell'Area III che, com'è noto, sono in via di unificazione.

Roma, 18 aprile 2011